



**ASSOCIAZIONE REGIONALE LIBERI PROFESSIONISTI
ARCHITETTI E INGEGNERI**

Prot. n.: 4528/10

Palermo, lì 1 Febbraio 2010

OGG: Proposta di emendamenti al Disegno di Legge della IV Commissione A.R.S. “ *Norme per il sostegno dell’attività edilizia e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente*”

Al Gruppo DS
ARS – Palermo
(*inviato via e-mail: librissigandolfo@libero.it*)

A seguito dell’incontro del 28 Gennaio u.s., si trasmettono alcune proposte di emendamenti al Disegno di Legge della IV Commissione “Norme per il sostegno dell’attività edilizia e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente”.

- All’art. 2 – Interventi edilizi di ampliamento degli edifici esistenti, alla fine del primo periodo del primo comma aggiungere:
“e purché siano dotati del certificato di abitabilità”

- All’art. 2 il comma 4 viene così sostituito:
“Gli ampliamenti sono consentiti a condizione che soddisfino i requisiti di alta efficienza energetica attraverso la realizzazione di un involucro esterno dotato di:
- strutture opache verticali con valori di trasmittanza inferiori del 20% a quelli indicati nel D.Lgs. 192/2005;
- strutture opache orizzontali inclinate, coperture e pavimenti verso locali non riscaldati o verso l’esterno, con valori di trasmittanza inferiori del 20% rispetto a quelli indicati nel D.Lgs. 192/2005;
- messa in opera di strutture trasparenti con valori di trasmittanza inferiori al 10% a quelli indicati nel D.Lgs. 192/2005.

Gli adempimenti volumetrici devono essere abbinati a un riduzione del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale. La diminuzione, asseverata da un tecnico abilitato e iscritto all’Ordine o Collegio Professionale competente, deve attestarsi al 10% nel caso di edifici che hanno ottenuto il permesso di costruire prima dell’applicazione del D.Lgs. 192/2005 e del 3% per quelli che l’hanno ottenuta dopo.

Il miglioramento energetico dell’edificio può anche avvalersi di riduzione dei ponti termici, sostituzione degli infissi esistenti con infissi a bassa trasmittanza,

miglioramento dell'isolamento termico dell'involucro edilizio, messa in opera di caldaie ad alto rendimento, impiego di valvole termostatiche e installazione di sistemi per la produzione di energia da fonti rinnovabili.”

- All'art. 3, “Interventi per favorire il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente” alla fine del secondo comma aggiungere:
“e purché siano dotati del certificato di agibilità”
- All'art. 3 “Interventi per favorire il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente” il comma 9 viene cassato.
- All'art. 4 “Oneri concessori” i commi 1 e 2 vengono cassati.
- All'art. 6 “Semplificazione e snellimento delle procedure”, il comma 1 viene così sostituito:
“Gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 possono essere autorizzati dal Dirigente Comunale preposto previa certificazione di adeguamento e di miglioramento sismico, completa di tutti gli adempimenti necessari, rilasciata da un ingegnere o architetto con almeno dieci anni di attività professionale ed inerente l'edificio soggetto ad adempimento e previo pagamento dei relativi oneri concessori.”
- L'art. 7 “Misure di prevenzione sismica” viene così modificato nel titolo: *“Misure di prevenzione sismica e fascicolo del fabbricato”* e viene aggiunto il seguente comma 3:
“3. Ogni intervento di cui agli articoli 2 e 3 deve essere corredato dal “fascicolo del fabbricato” i cui contenuti minimi saranno previsti da un Decreto dell'Assessore Regionale per i Lavori Pubblici che sarà pubblicato contestualmente alla pubblicazione della presente Legge. Tale fascicolo deve interessare anche le parti preesistenti dell'edificio.”
- Alla fine dell'art. 12 “Ambito di applicazione” viene aggiunto il seguente comma:
“3. Gli interventi di cui alla presente legge sono subordinati all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria ovvero al loro adeguamento in ragione del maggiore carico urbanistico connesso al previsto aumento di volume o di superficie degli edifici esistenti. Non può essere riconosciuto alcun aumento di volume o di superficie ai fabbricati, anche parzialmente, abusivi soggetti all'obbligo della demolizione, così come agli edifici che sorgono su aree demaniali o vincolate ad uso pubblico o dichiarate inedificabili a qualsiasi titolo dalla normativa vigente.”

Per l'Associazione Regionale Liberi
Professionisti Architetti Ingegneri
Il Presidente
Arch. Elio Caprì